

**BOZZA AD USO ESCLUSIVO D'UFFICIO**  
**SCHEMA NUOVA VERSIONE BOZZA REGOLAMENTO ARMONIZZAZIONE**

Novità contenute nella nuova versione rispetto alla prima bozza di regolamento di armonizzazione della disciplina dell'accesso alla pensione del personale del Comparto sicurezza e difesa e del Comparto dei vigili del fuoco e del soccorso pubblico, predisposta dal Ministero del lavoro, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 24, comma 18, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214:

- a) **soppressione** delle previsioni relative all'ausiliaria e al correlato istituto del **"moltiplicatore" ed alla pensione privilegiata;**
- b) applicazione dei nuovi limiti per l'accesso **alla pensione di vecchiaia** a decorrere dal 1° gennaio 2013, con un incremento graduale fino al 2017 e con i nuovi limiti a regime (di cui alle successive lettere c); d) ed e)), a decorrere dal 2018;
- c) riduzione da 63 a 62 anni del limite di età per l'accesso **alla pensione di vecchiaia** del personale appartenente al ruolo iniziale degli agenti e assistenti e ruoli corrispondenti, con esclusione del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici (limite di 63 anni);
- d) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 63 anni per i ruoli dei sovrintendenti, degli ispettori, dei direttivi e dei primi dirigenti e qualifiche e gradi corrispondenti, anche dei ruoli tecnici, nonché elevazione da 63 a 65 anni per i dirigenti superiori e qualifiche e gradi corrispondenti;
- e) mantenimento del **limite di vecchiaia** di 66 anni e 7 mesi per i dirigenti generali;
- f) progressione a 42 anni e 7 mesi, comprensiva della speranza di vita, , **per l'accesso alla pensione anticipata**, anche con età inferiore a 59 anni, ferma restando l'applicazione di una penalizzazione sulla quota retributiva di trattamento relative alle anzianità contributive maturate antecedentemente al 1° gennaio 2012, pari ad un punto percentuale per un anno di anticipo e di due punti per ogni successivo anno di anticipo. Dal 1° gennaio 2019 ulteriore incremento del limite di 42 anni e 7 mesi in relazione alla speranza di vita;
- g) elevazione graduale, a decorrere al 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2020, da quota 96 a quota 99 (59 anni di età e 40 anni di contributi) **per l'accesso alla pensione anticipata**, comprensiva della speranza di vita. Dal 1° gennaio 2021 ulteriore incremento del requisito anagrafico in relazione alla speranza di vita;
- h) riduzione, a decorrere dal 1° gennaio 2013, da 5 anni a 2 anni e sei mesi del periodo figurativo contributivo (supervalutazione) utile ai fini **dell'accesso alla pensione anticipata**, ferma restando la salvaguardia per coloro che hanno già maturato un periodo superiore fino a cinque anni;
- i) mantenimento della **salvaguardia dell'accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata** per coloro che al 31 dicembre 2012 maturano il diritto secondo la vigente normativa;
- j) **mantenimento dell'applicazione temporanea della disciplina relativa agli attuali limiti ordinamentale** per il collocamento a riposo d'ufficio per limiti di età, per coloro che maturano prima di tale limite il diritto all'accesso alla pensione anticipata, anche con i nuovi limiti;
- k) **applicazione temporanea dell'accesso alla pensione anticipata con il sistema retributivo** pieno per coloro che hanno maturato il limite massimo contributivo entro il 31 dicembre 2011 e che maturano quello anagrafico (53 anni) entro il 31 dicembre 2012.